

Capitolo 5

Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)

5.1 Chi deve presentare la dichiarazione ambientale

I soggetti tenuti alla presentazione del Modello unico di dichiarazione (MUD), secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dai successivi provvedimenti di modifica o integrazione, sono i seguenti:

- le imprese e gli enti che, nel corso dell'anno al quale la dichiarazione si riferisce, abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali pericolosi. L'unica eccezione a questa regola è prevista per gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 15 milioni di lire; questi soggetti beneficiano, infatti, di uno specifico esonero dall'obbligo di presentazione del MUD che si estende anche ai rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti che, nel corso dell'anno al quale la dichiarazione si riferisce, abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali e che, nel caso delle imprese artigiane, abbiano un numero di dipendenti (non di addetti) superiore a tre;
- le imprese e gli enti che, nel corso dell'anno al quale la dichiarazione si riferisce, abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti o costituiti da fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, da fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi [articolo 7, comma 3, lettera g)];
- i produttori di imballaggi vuoti che nel corso dell'anno al quale la dichiarazione si riferisce abbiano effettuato, nel territorio nazionale, la prima cessione (così come definita dal Regolamento Conai) ad un utilizzatore;

- gli autoproduttori di imballaggi (18), così come definiti dal Regolamento Conai;
- i riutilizzatori di imballaggi (cioè chiunque abbia riutilizzato, tal quale, nel corso dell'anno a cui la dichiarazione si riferisce, prodotti adibiti a contenere e proteggere merci destinate al mercato);
- gli importatori e gli esportatori di imballaggi vuoti e pieni;
- le Autorità portuali, ove siano state istituite, oppure le Autorità marittime, per quanto attiene ai rifiuti prodotti dalle navi;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, con l'eccezione costituita dai soggetti autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
- i soggetti che svolgono attività di smaltimento (ossia una delle operazioni comprese nell'Allegato B al D.Lgs. 22/1997 ed identificate con le sigle comprese tra D1 e D15), o di recupero di rifiuti (ossia una delle operazioni elencate nell'Allegato C al D.Lgs. 22/1997 ed identificate con le sigle comprese tra R1 e R13);
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- i comuni, o loro consorzi o comunità montane o aziende speciali, in relazione all'attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati nonché a quella di gestione di rifiuti speciali.

5.2 Guida alla compilazione e modalità di presentazione

La modulistica da impiegare per presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione ambientale (MUD - Modello unico di dichiarazione ambientale) è, attualmente, quella approvata con D.P.C.M. 31 marzo 1999.

Si segnala, in proposito, che le informazioni richieste non riguardano unicamente la produzione e la gestione dei rifiuti speciali diversi da quelli conferiti al servizio pubblico (come rifiuti assimilati agli urbani o sulla base di una specifica convenzione fra l'unità locale dell'azienda e il soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta), ma anche la gestione degli imballaggi (non dei rifiuti di imballaggio – che andranno eventualmente inseriti nella “Sezione rifiuti” – ma degli imballaggi prodotti, autoprodotti, importati, esportati e riutilizzati).

(18) Si definiscono “autoproduttori di imballaggi” i soggetti che fabbricano gli imballaggi necessari a confezionare i loro prodotti; ad esempio, le aziende che fabbricano le bottiglie in PET allo scopo di immettere sul mercato acqua minerale o bibite.

Le dichiarazioni devono essere spedite con raccomandata semplice o consegnate alla Camera di commercio territorialmente competente (quella della Provincia nell'ambito della quale è situata l'unità locale o, nel caso della dichiarazione aziendale relativa agli imballaggi, della sede legale) entro il 30 aprile di ogni anno.

I moduli cartacei per la presentazione della dichiarazione sono distribuiti da tutte le Camere di commercio. Le Camere di commercio, inoltre, mettono gratuitamente a disposizione un software per la compilazione delle dichiarazioni su supporto informatico. È possibile scaricare il programma dai seguenti siti Internet:

- Ministero dell'industria (www.minindustria.it);
- Unioncamere (www.unioncamere.it);
- Infocamere (www.infocamere.it);
- Ecocerved (www.ecocerved.it);

oltre che da alcuni siti delle singole Camere di commercio.

Se la dichiarazione viene presentata su supporto magnetico è comunque necessario allegare al floppy disk (opportunamente confezionato allo scopo di evitare danneggiamenti) sia la Sezione anagrafica sia la Scheda riassuntiva stampate su carta formato A4. Entrambi i moduli devono essere firmati dal legale rappresentante della Società o, eventualmente, da un suo delegato (l'atto di delega non deve essere allegato al MUD).

I diritti di segreteria, finalizzati alla copertura delle spese di informatizzazione delle dichiarazioni e di gestione della banca dati nazionale sui rifiuti e gli imballaggi, ammontano a 30.000 lire nel caso in cui la dichiarazione venga presentata su carta e a 20.000 lire per ogni Sezione anagrafica nel caso in cui venga presentata su supporto magnetico.

5.3 La struttura del MUD

I moduli da utilizzare per la presentazione della dichiarazione ambientale sono i seguenti:

- **Sezione anagrafica:**

deve essere sempre compilata in quanto contiene i dati identificativi della specifica unità locale dell'azienda alla quale la dichiarazione si riferisce (o della sede legale nel caso in cui la dichiarazione venga presentata unicamente per documentare la gestione degli imballaggi). Sulla Sezione anagrafica deve essere posta la prima delle due firme (la

seconda deve essere apposta sulla Scheda riassuntiva) del legale rappresentante o di un suo delegato.

• **Scheda rifiuto:**

deve essere sempre compilata (una Scheda rifiuto per ognuno dei rifiuti – diversi da quelli conferiti al servizio pubblico di raccolta – prodotti, avviati al recupero o allo smaltimento, ricevuti da altre unità locali o trasportati sulla base dell'iscrizione all'apposito Albo) in quanto contiene i dati relativi:

- alla produzione di uno specifico rifiuto;
- alla ricezione di uno specifico rifiuto proveniente da un'altra unità locale (anche se appartenente all'azienda dichiarante, ciò può avvenire solo in presenza di una autorizzazione alla messa in riserva o al deposito preliminare) e da sottoporre ad operazioni di recupero o smaltimento;
- alla produzione di un rifiuto avvenuta al di fuori dell'unità locale nel corso di operazioni di costruzione, demolizione e scavo (limitatamente ai rifiuti pericolosi) o di bonifica;
- ai quantitativi di quello specifico rifiuto affidati a terzi autorizzati per un'attività di solo trasporto (conferiti a trasportatori di rifiuti speciali o di rifiuti recuperabili iscritti all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti);
- ai quantitativi di quello specifico rifiuto affidati a terzi autorizzati per un'attività di recupero o smaltimento (conferiti ad impianti di recupero o smaltimento di rifiuti speciali o di rifiuti recuperabili debitamente autorizzati);
- ai quantitativi di rifiuti trasportati da un'azienda che svolge a titolo professionale il trasporto di rifiuti speciali o recuperabili.

• **Moduli da allegare ad ognuna delle Schede rifiuto:**

- **RT:** per documentare ognuna delle unità locali dalle quali ha avuto origine il flusso di rifiuti ricevuti presso l'impianto autorizzato al quale si riferisce la dichiarazione (questi moduli devono essere compilati esclusivamente nel caso in cui la dichiarazione sia relativa ad un impianto che riceve rifiuti prodotti in altre unità locali appartenenti all'azienda dichiarante o a terzi) o trasportati da un soggetto iscritto all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- **RE:** questo modulo si riferisce alla produzione di rifiuti avvenuta in cantieri temporanei esterni alla unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione;

- **TE:** deve essere compilato esclusivamente se il trasportatore professionale di rifiuti al quale sono stati affidati i rifiuti prodotti nell'unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione era un soggetto diverso dal gestore dell'impianto di recupero o smaltimento al quale il carico era destinato (ad esempio, trasportatore professionale di rifiuti "Bianchi S.r.l.", impianto di destinazione gestito dalla "Rossi S.p.A."). Non deve essere compilato se il trasporto è avvenuto con mezzi di trasporto del produttore del rifiuto o con mezzi (debitamente iscritti all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) di proprietà dell'impresa che gestisce l'impianto autorizzato al quale il carico è destinato;
- **DR:** questo modulo deve sempre essere compilato nel caso in cui nel corso dell'anno di riferimento della dichiarazione lo scarto al quale si riferisce la Scheda rifiuto sia stato avviato allo smaltimento o al recupero presso altra unità locale;
- **Modulo gestione:** questo modulo deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui la dichiarazione sia relativa ad un'attività autorizzata di messa in riserva (stoccaggio preliminare al recupero), di deposito preliminare (stoccaggio preliminare allo smaltimento) o di smaltimento o recupero.
- **Sezione imballaggi:**
deve essere compilata per documentare:
 - l'avvenuta importazione di imballaggi vuoti (se acquistati direttamente all'estero);
 - l'avvenuta importazione diretta di merci imballate, le istruzioni di compilazione precisano, infatti, che: "Si considerano importatori coloro che acquistano imballaggi pieni o vuoti all'estero e li immettono sul mercato nazionale essendo esclusi tutti gli operatori successivi all'importatore (ad esempio commercianti al dettaglio che non importano direttamente merci imballate)" (il peso da indicare è solo quello relativo agli imballaggi);
 - l'avvenuta esportazione di merci imballate (se esportate direttamente dall'azienda), con riferimento ai quantitativi di imballaggi che accompagnavano le merci;
 - l'avvenuto riutilizzo tal quale di imballaggi (ad esempio dei pallets ricevuti con le materie prime o i componenti acquistati e utilizzati una seconda volta per la consegna dei prodotti finiti ai propri clienti).

La Sezione imballaggi si compone di tre diversi moduli:

- 1) **Scheda materiali:** deve essere impiegata per dichiarare la quantità di imballaggi suddivisi per tipo di materiale immessi sul mercato nazionale ed esportati.
I dati relativi agli specifici materiali con i quali sono stati prodotti gli imballaggi in plastica sono facoltativi.
- 2) **Scheda tipologie:** deve essere utilizzata per dichiarare gli specifici quantitativi di imballaggi, suddivisi per materiale e per tipologia (bottiglie, pallets, scatole di cartone, ecc.) immessi sul mercato nazionale (quelli importati pieni o vuoti e quelli autoprodotti).
- 3) **Scheda riutilizzo:** deve essere usata per dichiarare la quantità di imballaggi, suddivisi per materiale, tipologia e per destinazione (usi alimentari o usi diversi da quelli alimentari), riutilizzati tal quali.

La definizione di riutilizzo contenuta nelle istruzioni di compilazione del MUD è la seguente:

“Qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato”.

È opportuno sottolineare che la definizione di imballaggio contenuta nelle istruzioni del MUD non coincide con quella utilizzata dal Conai: nella dichiarazione ambientale devono essere inseriti solo gli imballaggi in senso proprio (ad esempio le bottiglie) e non gli accessori di imballaggio (considerando l’esempio, il tappo o l’etichetta). Infatti, le istruzioni precisano che:

“Ai fini della denuncia MUD, si deve intendere per imballaggio il prodotto adibito a contenere e proteggere determinate merci destinate al mercato (ad esempio nel caso di bottiglie di vetro contenenti una bevanda, l’imballaggio da dichiarare come materiale a peso, ai fini del MUD, è unicamente la bottiglia. Non devono cioè essere comunicati i dati relativi a etichette, tappo e/o altri accessori). Questo esempio, ancorché riferito a un imballaggio primario, vale anche per quelli secondari e terziari. Più precisamente dovrà essere indi-

cato il materiale e il peso dell'imballaggio secondario e/o terziario, con l'esclusione di etichette, reggette e altri accessori".

Deve essere compilata una sola Sezione imballaggi per ogni azienda (non una per ogni unità locale); la scheda imballaggi deve essere inserita nella dichiarazione ambientale riferita alla sede legale. Se per la sede legale dell'azienda, con riferimento ai rifiuti, non si è tenuti a presentare il MUD, sarà comunque necessario presentare una dichiarazione riferita agli imballaggi.

È altresì indispensabile precisare che, con riferimento ai quantitativi di imballaggi importati direttamente con le merci, le istruzioni di compilazione specificano che: "Per il primo anno di applicazione (MUD 1999 riferito al 1998), nel caso degli importatori e gli esportatori di imballaggi pieni i dati da comunicare vanno stimati in via consuntiva sulla base della relativa contabilità di magazzino". Per la dichiarazione riferita ad anni successivi, quindi, si deve procedere ad una determinazione più precisa dei quantitativi di imballaggi importati (vuoti o con le merci), riutilizzati o esportati.

- **Scheda riassuntiva:**

deve sempre essere compilata in quanto contiene il riepilogo delle sezioni e dei moduli della dichiarazione allegati alla stessa. Sulla Scheda riassuntiva deve essere apposta la seconda delle firme (del legale rappresentante o di un suo delegato) richieste dalla modulistica.

I moduli diversi rispetto a quelli in precedenza elencati dovranno essere utilizzati esclusivamente da soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, di intermediazione di servizi di smaltimento e di gestione di impianti di smaltimento sulla base di ordinanze del sindaco, del presidente della Provincia, della Regione o del commissario straordinario per la gestione dei rifiuti. Tali moduli (CS, RU, RST, DRU, Articolo 13, Costi di Gestione, MDCR, INT, UO, UD) non dovranno quindi essere né compilati né allegati alla dichiarazione.

5.4 Le innovazioni nella logica di compilazione

Ad ogni **Scheda rifiuto**, allo scopo di documentare il flusso di rifiuti in uscita verso impianti di recupero o smaltimento, dovranno essere allegati tanti moduli **TE** – rifiuto conferito a terzi per attività di solo trasporto – e/o **DR** – destinazione del rifiuto – quanti sono stati i trasportatori o gli impianti di destinazione.

Il produttore di rifiuti speciali che ha conferito i rifiuti ad un vettore

(un trasportatore professionale di rifiuti che non è al contempo il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento al quale i rifiuti sono destinati), a differenza di quanto avveniva in passato, deve allegare alla “**Scheda rifiuto**” sia il modulo **TE** (elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto) sia il modulo **DR** (destinazione del rifiuto). Negli altri casi, trasporto effettuato dal produttore dei rifiuti o da un soggetto coincidente con il destinatario del carico, si limiterà ad allegare il modulo **DR**.

5.4.1 I dati sugli imballaggi

L'innovazione, introdotta con la modulistica approvata nel 1999, destinata a produrre i maggiori effetti sulle imprese è senza dubbio costituita dall'inserimento nel MUD della rilevazione dei dati relativi agli imballaggi. Questa esigenza statistica, derivante dalla Direttiva europea 94/62 che impone agli Stati membri di comunicare annualmente i dati relativi agli imballaggi immessi sul mercato e a quelli riutilizzati, comporta, infatti, la necessità che ogni azienda individui e comunichi il peso degli imballaggi vuoti e pieni importati ed esportati nel corso dell'anno al quale si riferisce la dichiarazione, ne precisi le tipologie e specifichi, inoltre, le quantità di imballaggi eventualmente riutilizzati. L'obbligo di comunicazione di questo tipo di dati – previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto “Ronchi” – investe la singola impresa e non, almeno per il momento (19), i Consorzi di filiera o le associazioni di categoria.

5.4.2 I rifiuti conferiti al servizio pubblico

Il MUD 1999 (che al momento sembra debba essere utilizzato anche per la dichiarazione da presentare nel 2001) ha introdotto novità positive per le imprese che, nel corso dell'anno di riferimento della dichiarazione, hanno conferito al servizio pubblico di raccolta, in regime di convenzione, rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Per la prima volta, infatti, queste imprese non sono più tenute, limitatamente alle quantità ed alle tipologie di rifiuti effettivamente conferite al servizio pubblico, alla presentazione del MUD.

In altri termini, se non sono stati prodotti rifiuti diversi da quelli avviati allo smaltimento o al recupero per mezzo del gestore del servizio pubblico,

(19) Le modifiche al decreto legislativo 22/1997 prospettate nel testo messo a punto dal Comitato ristretto della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati prevedono invece che la comunicazione dei dati relativi agli imballaggi venga effettuata dal Conai e dai Consorzi di filiera o, eventualmente, dalle Associazioni di categoria.

la dichiarazione non dovrà essere presentata; nel caso in cui siano state prodotte altre tipologie di rifiuti, il MUD dovrà limitarsi a documentare la produzione e la gestione di queste ultime.

5.5 La sequenza degli adempimenti

A seguito della produzione (o della effettiva detenzione) di un rifiuto speciale pericoloso o di un rifiuto speciale non pericoloso che dia luogo alla necessità di presentazione del MUD, è necessario:

- istituire il registro di carico e scarico dei rifiuti (da porre in uso previa vidimazione presso l'Ufficio del Registro);
- registrare almeno settimanalmente i movimenti di carico (quando il rifiuto viene prodotto e posto in deposito temporaneo in attesa di inviarlo al recupero o allo smaltimento) e scarico (lo scarico avviene nel momento in cui il rifiuto viene affidato al trasportatore o al recuperatore o allo smaltitore) di ogni tipologia di rifiuto speciale o recuperabile prodotto o detenuto nell'unità locale alla quale il registro si riferisce, con l'unica esclusione degli speciali assimilati agli urbani e quindi ritirati nell'ambito del normale servizio pubblico di raccolta;
- compilare e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di commercio territorialmente competente il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) riferito ai rifiuti prodotti, detenuti o smaltiti nel corso dell'anno precedente. Il MUD, con riferimento alla produzione di rifiuti, non è dovuto se non vi è stata produzione o detenzione di rifiuti pericolosi, di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o artigianali (fatte salve le specifiche esenzioni) o di rifiuti generati da attività di recupero e smaltimento di rifiuti oppure da rifiuti costituiti da fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, da fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi, mentre deve essere presentato se vi sono state operazioni di gestione degli imballaggi che comportano l'obbligo di comunicazione.

In ogni caso i produttori di rifiuti speciali e di rifiuti recuperabili non pericolosi che vengono conferiti ad operatori privati o al Comune sulla base di una convenzione dovranno:

- acquistare i formulari per il trasporto dei rifiuti avendo cura di verificare che sulla fattura siano riportati gli estremi seriali e numerici dei moduli (tali dati dovranno essere riportati anche sul libro IVA acquisti);

- far vidimare, presso l'Ufficio del Registro o la Camera di commercio, un sufficiente numero di formulari per il trasporto dei rifiuti;
- compilare un formulario di trasporto del rifiuto per ogni carico trasportato con propri mezzi (se si tratta di rifiuti non pericolosi) o affidato ad un trasportatore. In proposito si segnala che **non è opportuno** ricorrere alla possibilità di non emettere i formulari per i quantitativi di rifiuti pericolosi o non pericolosi non eccedenti i 30 kg o i 30 litri al giorno trasportati con mezzi propri dal luogo di produzione a quello di recupero o smaltimento. In assenza di formulario, infatti, diviene impossibile dimostrare documentalmente la corretta gestione del rifiuto;
- controllare di aver ricevuto entro tre mesi (sei in caso di trasporto transfrontaliero) la quarta copia di ogni formulario di trasporto debitamente firmata e timbrata dall'impianto di recupero o smaltimento. In caso contrario, è necessario comunicare la circostanza alla Provincia.

Infine, è opportuno ricordare che il produttore o detentore del rifiuto deve farsi carico di verificare che il soggetto al quale intende conferirlo sia dotato delle iscrizioni, comunicazioni o autorizzazioni prescritte dalla normativa ambientale (si veda in proposito il paragrafo 4.7.4).